

tesoro. Le modificazioni della franchigia in favore di Venezia si possono ridurre alle seguenti: 1.<sup>o</sup> l'importazione degli oggetti che servono ad approvvigionare la città, senza pagare dazio uscendo dal recinto chiuso dalle dogane; 2.<sup>o</sup> la permissione di estrarre da Venezia, o d'introdurvi vari oggetti che debbono subire alcune operazioni per essere modificati; 3.<sup>o</sup> l'importazione di alcune materie prime che servono di alimento alle industrie senza pagare alcuna tassa d'uscita; 4.<sup>o</sup> la permissione di reimportare gli oggetti manifatturati nella monarchia se non si vendessero a Venezia, e non si potessero spacciare all'estero; 5.<sup>o</sup> il trattamento speciale daziario pei prodotti ottenuti dalle industrie venete, i quali, essendo in un territorio non circondato dalle dogane, avrebbero altrimenti dovuto tenersi come affatto esteri.

Quanto alla prima provvidenza presa per modificare la franchigia nei riguardi voluti dalla situazione economica di Venezia, venne stabilito, che alcuni prodotti destinati ai consumi giornalieri della città potessero essere introdotti dal territorio circostante chiuso dalle dogane con esenzione da ogni dazio d'uscita. Questi prodotti furono nominativamente indicati, e sono molto vari. Tale misura serve a collegare una numerosa cittadinanza, che ne abbisogna ogni giorno, e che non ne ottiene che scarsamente sul breve suolo che occupa, alle vicine popolazioni, che ne hanno abbondevolmente, e che non domandano meglio che di poterli vendere.

Essendo Venezia così situata in mezzo a lagune, e perciò abbisognando della vicina terra ferma per molti suoi oggetti che vengono preparati e modificati nel circostante territorio; e questo da lungo tempo avendo approfittato di Venezia per far subire a' vari prodotti una preparazione industriale; era in alcuni casi necessario, in altri opportuno, che questi utili legami non venissero rotti dalla intersecazione delle dogane tra il territorio franco ed il recinto chiuso da esse. Per tale motivo si accordò che tutti quegli oggetti che richiedono un qualche lavoro precedente, in virtù del quale però non perdano l'originaria loro qualità, possano dalle provincie comprese nel recinto doganale estrarsi a tale scopo, sempre però osservando quelle cautele che tornino meglio adattate a mantenere in tutta la sua integrità l'ordinamento economico che si volle pienamente conservato. E così pure da Venezia possono importarsi nelle altre provincie, per l'identico scopo, gli oggetti a' quali si vuol far subire una modificazione. A cagione d'esempio, nel 1845, per quest'ultimo fine, furono tradotte nella prossima terra ferma 41328 libbre metriche di lino e canapa; lana o caseami di lana, 54992; lana in manifatture ordinarie, libbre 105728; legno per tintoria, 13720. Dal territorio chiuso dalle dogane, fra gli altri prodotti vennero a Venezia, per ritornare modificate, libbre 93576